

Allegato al m 2369/3 ref. - data 18/11/20

STATUTO DEL CENTRO TURISTICO ACLI PROVINCIALE
"CTA provinciale Varese aps"
Allegato "A" al Verbale Consiglio provinciale del 17 ottobre 2020



Art. 1 – DENOMINAZIONE

- 1.1** E' costituita ai sensi degli artt. 17 e 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e delle vigenti disposizioni normative e/o regolamentari, l'Associazione di Promozione Sociale, ente di terzo settore, denominata: **"CTA provinciale Varese aps"**, di seguito indicata come "Associazione".
- 1.2** L'Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale, è promossa dal CTA APS - Centro Turistico Acli APS, di seguito anche denominata "Associazione Nazionale" - di cui condivide pienamente - ed espressamente accetta - il relativo Statuto ed i Regolamenti attuativi/integrativi del medesimo, gli scopi, le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed il relativo processo di governance, necessario per quelle particolari associazioni a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale, comprensivi dei circoli affiliati, la cui esistenza e peculiarità viene espressamente riconosciuta dalle vigenti disposizioni in materia di enti di Terzo settore.
- 1.3** L'Associazione, pertanto - nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizione statutarie e regolamentari del CTA APS - è riconosciuta ed aggregata al CTA medesimo. In particolare, l'Associazione rappresenta il livello di articolazione territoriale provinciale del CTA APS.
- 1.4** L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati, delle loro famiglie e di terzi (singoli e comunità), ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 1.5** L'Associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
- 1.6** In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi delle CTA APS, l'Associazione accetta espressamente ed integralmente l'apposito Regolamento emanato dai competenti Organi della Associazione Nazionale impegnandosi al suo pieno ed integrale rispetto.
- 1.7** L'Associazione come regolamentata nel presente Statuto si ispira altresì ai principi desunti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 2 – SEDE

- 2.1** L'Associazione ha sede in Varese in Via Speri della Chiesa, 9
- 2.2** Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.
- 2.3** E' data facoltà alla Presidenza di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione del Consiglio Provinciale.

- 2.4 L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.
- 2.5 L'Associazione ha facoltà di organizzare la propria attività, nell'ambito territoriale della propria provincia riconosciuta dal Consiglio Nazionale del CTA APS tramite sedi secondarie e/o unità locali - anche costituite presso altre strutture del sistema ACLI - prive di propria autonomia statutaria, gestionale, finanziaria e patrimoniale. Tali strutture potranno essere istituite con apposita delibera della Presidenza Provinciale - soggetta a ratifica della prima riunione utile del Consiglio Provinciale - e saranno conseguentemente inquadrare, sotto ogni profilo, nell'ambito della Associazione provinciale.
- 2.6 La Sede Provinciale è riconosciuta dal Consiglio Nazionale su proposta della Presidenza Regionale CTA APS, se costituita, sentita la Presidenza Provinciale delle ACLI aps territorialmente competente. La Presidenza Regionale formalizza la presa d'atto del parere della Presidenza Provinciale ACLI aps e motiva la delibera non conforme al parere. Ove ricorrano gravi motivi, il Consiglio Nazionale CTA APS, sentita la Presidenza Regionale, se costituita, revoca il riconoscimento della Sede Provinciale e scioglie il patto aggregativo. In questi casi, le Strutture di Base e gli Enti aderenti, sono presi in carico, per l'assistenza necessaria, dalla Sede Regionale, fino alla ricostituzione di una nuova Sede Provinciale. In assenza di sede Regionale, da altra sede regionale o provinciale indicata dal Consiglio nazionale, geograficamente vicinore. In Alternativa, sono prese in carico dalla stessa sede Nazionale CTA. La Sede Regionale (o altra sede incaricata), opera in stretto coordinamento con la Sede Nazionale CTA APS ed assicura, al corpo associativo, l'esercizio dei diritti di democrazia spettanti ai Soci CTA.

Art. 3 – FINALITÀ E DEFINIZIONE GENERALE DELL'OGGETTO

- 3.1 L'Associazione, unitamente al CTA APS, di cui condivide espressamente gli scopi e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuove la cultura, la solidarietà, il volontariato e l'aggregazione sociale per migliorare la qualità della vita, la convivenza fra culture ed etnie diverse, la costruzione della pace e la salvaguardia del Creato.
- 3.2 Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di vita cristiana, di azione sociale sui problemi della realtà locale ed a partecipare alle iniziative indicate come prioritarie dal Consiglio provinciale e dai Consigli regionale e nazionale.
- 3.3 L'Associazione provinciale nell'ambito degli orientamenti politici e programmatici generali espressi dagli Organi Nazionali, ha completa autonomia di iniziativa e di attività con particolare riguardo alle tematiche rilevanti sul territorio della propria provincia, ed elabora e sviluppa, al riguardo, una politica ed una azione a livello provinciale secondo i principi di cui sopra.
- 3.4 L'Associazione provinciale esercita, in primo luogo, un ruolo di sviluppo, di promozione e di coordinamento e di supporto delle Strutture di base del CTA APS presenti sul territorio provinciale di riferimento, coordinando, ove richiesto, anche

la designazione di eventuali rappresentanti presso gli Organi provinciali Acli o delle Associazioni Specifiche, anche al fine di stipulare convenzioni, contratti ed accordi valevoli nello stesso ambito provinciale per lo svolgimento dell'attività istituzionale, ed in generale assume le iniziative atte ad una migliore tutela e rappresentanza degli associati.

3.5 L'Associazione provinciale, nell'ambito territoriale di riferimento, acquisisce, elabora, coordina e gestisce i flussi di informazione, anche di natura economica, politica e legislativa per determinare una efficace azione a livello provinciale, per supportare l'attività a livello di base e per coadiuvare l'Associazione nazionale e regionale nella formazione degli orientamenti generali e delle strategie a livello nazionale e regionale.

3.6 Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati, l'Associazione, in particolare, per il raggiungimento delle proprie finalità, si inoltre propone - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - di:

- dare impulso al dialogo e alla collaborazione con le istituzioni civili, con gli organismi sociali, con le realtà ecclesiali e con le famiglie;
- realizzare esperienze di animazione turistico- culturale - ricreativa di interesse sociale e di servizio sociale;
- promuovere iniziative di solidarietà ed utilità sociale con particolare attenzione alle istanze delle fasce sociali più deboli, curando e attivando strutture idonee alla prevenzione e al superamento delle situazioni di disagio;
- favorire l'educazione e la promozione della persona attivando iniziative in risposta ai bisogni e alle istanze del territorio;
- curare la formazione culturale, extrascolastica e professionale, finalizzata alla crescita e alla qualificazione, per un fattivo inserimento nelle dinamiche sociali, se riferita a materie d'ambito che costituiscono oggetto di attività dell'Associazione;
- stipulare accordi e/o convenzioni in genere;
- effettuare raccolte pubbliche di fondi, secondo le disposizioni di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017;
- svolgere in regime convenzionato con Amministrazioni o enti pubblici attività aventi finalità sociali, svolte anche nei confronti di terzi, da esercitarsi in conformità ai fini istituzionali.

3.8 In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti turistico-culturali, aggregativi e ricreativi dei soci in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie del CTA APS, curando anche l'edizione di stampe periodiche e non.

3.9 L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento delle proprie finalità, sia nei confronti dei propri associati che di terzi in genere.

3.10 A tale fine, in particolare, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, sempre nel rispetto delle vigenti

disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

3.11 In tale ambito l'Associazione privilegia la stipula di accordi e/o convenzioni con altri soggetti appartenenti al sistema Acli nell'ottica di una sempre maggiore integrazione di sistema, di miglioramento della efficienza e di valorizzazione delle sinergie esistenti.

3.12 L'Associazione svolge le attività menzionate nei precedenti punti nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e fermo quanto disciplinato nei successivi articoli 4 e 4 bis relativi allo svolgimento di attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D. lgs. n. 117/2017 e di eventuali attività diverse, di cui all'art. 6 dello stesso decreto.

Art. 4 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione - persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in virtù del ruolo di sviluppo, promozione e coordinamento delle Strutture di base affiliate al CTA APS sul territorio provinciale e avvalendosi dell'apporto prevalente dei volontari associati, promuove e realizza, in via prevalente, attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. 117/2017. Costituiscono, nello specifico, principali campi di azione:

- a. l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso di cui all'art. 5 comma 1, lettera k, del D. Lgs. 117/2017;
- b. l'organizzazione e la gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 - di cui all'art. 5 comma 1, lettera i, del D. Lgs. 117/2017;
- c. interventi e servizi di turismo eco-sostenibile, che promuovano l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nel rispetto e nella salvaguardia delle condizioni dell'ambiente;
- d. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni; di cui all'art. 5 comma 1, lettera f, del D. Lgs. 117/2017;
- e. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata; di cui all'art. 5 comma 1, lettera z, del D. Lgs. 117/2017;
- f. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - di cui all'art. 5 comma 1, lettera w, del D. Lgs. 117/2017;
- h. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore - di cui all'art. 5 comma 1, lettera m, del D. Lgs. 117/2017.

Per lo svolgimento delle predette attività di interesse generale l'Associazione potrà promuovere lo sviluppo, il coordinamento e la gestione diretta, in convenzione o indiretta, di:

- a) case per ferie, soggiorni, mense, ristoranti, villaggi turistici, campeggi, rifugi, nonché complessi e impianti in località di interesse artistico, montane, marine e termali;
- b) servizi di accoglienza ed ospitalità e convenzioni con alberghi, pensioni, ristoranti ed altri servizi turistici e ricreativi;
- c) viaggi, gite, visite culturali, vacanze/corsi di studio, pellegrinaggi, crociere, escursioni in Italia e all'estero;
- d) progetti di interscambio giovanile e familiare con paesi dell'Unione Europea e non ed integrazione degli stranieri residenti o domiciliati in Italia, siano essi cittadini dell'Unione europea od extracomunitari
- e) progetti di integrazione turistica e di interscambio fra le diverse sedi provinciali del CTA APS e delle Acli aps;
- f) iniziative di relazione con le istituzioni perché promuovano politiche di turismo sociale e la disponibilità di strutture e spazi di intervento adeguati allo sviluppo della pratica culturale e turistica di tutti i cittadini;
- g) edizione di bollettini, pubblicazioni e riviste, anche telematiche, riguardanti temi ed argomenti oggetto dell'attività dell'Associazione;
- h) iniziative di sensibilizzazione, di educazione e di formazione nei campi delle attività di interesse generale di cui al comma 1 del presente articolo, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, Istituti Scolastici e Università;
- i) attività di formazione e aggiornamento di operatori, animatori, addetti turistici e guide, mediante corsi, convegni, incontri di studio a carattere locale, nazionale ed internazionale;
- ii) attività di credito e risparmio turistico per i lavoratori soci ed i loro familiari nelle forme e nei modi più opportuni, in osservanza della normativa vigente in materia, per facilitare la partecipazione alle iniziative turistico-culturali;
- iii) ogni altra attività diversa da quelle di interesse generale, ai sensi e nelle modalità previste nel successivo art. 4bis, purché secondaria e strumentale a queste, secondo i criteri ed i limiti di legge, ed istituita con delibera dell'organo di Presidenza.

Art. 4 bis - ATTIVITA' DIVERSE

L'Associazione può svolgere attività diverse di cui all' art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza della Presidenza provinciale, salvo quanto espressamente stabilito in materia dal presente Statuto.

Art. 4 ter – VOLONTARI

L'Associazione persegue la propria missione sociale attraverso attività istituzionali il cui impulso ed attuazione è affidato, prevalentemente, all'impegno volontario degli associati e degli iscritti agli enti associati o aderenti. Il CTA provinciale di Varese aps accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.

L'Associazione può avvalersi, secondo i termini legali vigenti, dell'apporto lavorativo in forma retribuita di associati e di terzi.

Il volontario che presta la sua preziosa opera sociale presso l'Associazione provinciale ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17 del d.lgs. n. 117/2017.

Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso la medesima struttura ove opera quale volontario.

Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l'Associazione provinciale.

Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, d.lgs. n. 117/2017.

Art. 5 – I SOCI – PROCEDURA DI AMMISSIONE, DIRITTI E DOVERI

5.1 L'Associazione provinciale è una articolazione territoriale dell'Associazione CTA APS alla conseguentemente, adotta la tessera nazionale quale tessera sociale. I soggetti interessati si associano:

- a. attraverso l'iscrizione presso una struttura di base, nei termini indicati dallo Statuto dell'Associazione Nazionale, sulla base delle apposite disposizioni statutarie delle Strutture di Base che disciplinano altresì diritti e doveri dei soci;
- b. direttamente esprimendo la loro adesione all'articolazione territoriale.

5.2 Trattandosi di organizzazione complessa a carattere nazionale la partecipazione dei soci alla vita dell'associazione, nei suoi vari livelli di organizzazione territoriale, viene attuata sulla base del principio di democrazia rappresentativa fondato sul mandato. I soci delle strutture di base hanno diritto di eleggere i Delegati al Congresso (Assemblea Congressuale) dell'Associazione provinciale di riferimento e conseguentemente al Congresso (Assemblea Congressuale) dell'Associazione CTA APS della Regione territorialmente competente, ove istituita, e al Congresso dell'Associazione Nazionale CTA APS.

I soci che aderiscono direttamente all'Associazione provinciale partecipano all'Assemblea congressuale dell'Associazione e, attraverso i delegati eletti nella stessa, all'Assemblea Congressuale del CTA APS della Regione, ove istituito e, e al Congresso dell'Associazione Nazionale CTA APS. Sono disciplinati meccanismi di rappresentanza, definiti nei relativi regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale CTA, che assicurano il rispetto del principio del voto singolo e dell'uniformità della modalità di rappresentanza dei soci, salvo le deroghe espressamente consentite dalla legge.

5.3 La domanda di ammissione a Socio dell'articolazione territoriale, di cui al precedente n. 5.1, lett. b), deve essere presentata alla Presidenza secondo le modalità da essa stabilite e

secondo le indicazioni eventualmente fornite dagli Organi della Struttura Nazionale, indicando le motivazioni dell'adesione e le disponibilità di impegno.

La Presidenza delibera circa l'ammissione o il rigetto della stessa, con formula motivata.

In considerazione delle finalità e della tipologia di Associazione, l'Organismo amministrativo può delegare il Legale Rappresentante *pro-tempore* dell'Associazione, o altro componente l'Organismo esecutivo, a decidere sull'ammissione o sul rigetto della domanda, verificati i requisiti richiesti e la presenza o meno di ulteriori motivi ostativi.

La decisione del delegato è soggetta a ratifica dell'Organo amministrativo entro 10 giorni, trascorsi i quali si intende comunque definitivamente accettata, con effetti *ex tunc*, ossia dal momento in cui è stata accettata dal delegato.

L'esito negativo della determinazione o della ratifica sarà comunicato per iscritto all'associando, entro il termine di 10 giorni, con le relative motivazioni. La quota associativa versata dovrà essere tempestivamente restituita.

Il mantenimento dello status di associato opera con il versamento della quota associativa prevista per l'anno sociale di riferimento.

5.4 La qualifica di socio si perde per recesso, dimissioni, decadenza (nel caso che, senza giustificato motivo, il socio non partecipi alle iniziative promosse dall'Associazione e non versi la quota annuale nei termini stabiliti dal Regolamento in materia di Tesseramento emanato dalla Presidenza Nazionale) ed espulsione (nel caso il socio attui comportamenti lesivi del buon nome dell'Associazione). Gli esercenti la patria potestà dei soci minorenni esercitano il diritto di elettorato attivo per conto dei minori

5.5 Ad ogni effetto si riporta quanto segue:

- o E' esclusa ogni limitazione, in funzione della temporaneità, alla vita associativa;
- o Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione;
- o la quota, o contributo associativo, è di carattere annuale, non è trasmissibile, né rivalutabile;
- o L'Associazione Provinciale adotta la tessera nazionale.

Art. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

6.1 Sono Organi dell'Associazione provinciale:

- il Congresso provinciale;
- il Consiglio provinciale;
- la Presidenza provinciale
- l'Organo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 del d.lgs. 117/2017;
- l'Organo di revisione legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017.

6.2. In relazione agli Organi sociali, l'Associazione provinciale accetta espressamente, impegnandosi al loro pieno ed integrale rispetto, le specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale del CTA APS in materia di interventi straordinari con particolare riferimento alla "Nomina Incaricati", allo "Scioglimento Presidenze", allo "Scioglimento Consiglio - Nomina Commissario", nonché, per

eventuali controversie che dovessero insorgere – anche tra gli organi di cui all'art. 6.1. che precede, la "Convenzione di Arbitrato".

6.3 Le riunioni degli Organi (ad esclusione del Congresso) possono essere svolte anche in videoconferenza, purché siano fissati in anticipo criteri di trasparenza e di tracciabilità, al fine di:

- a. rendere noti ai partecipanti i diversi punti all'ordine del giorno della riunione, ponendo a disposizione la relativa documentazione;
- b. permettere al presidente dell'organo di accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando in modo certo i partecipanti, oltre che di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare i risultati delle votazioni;
- c. permettere ad ogni partecipante di poter seguire in modo adeguato la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e alla votazione;
- d. informare i partecipanti dello strumento scelto per realizzare la riunione in videoconferenza.

Art. 7 – CONGRESSO PROVINCIALE

7.1 Il Congresso Provinciale è costituito:

➤ **con diritto di parola e di voto:**

- a. dai Presidenti delle Strutture di Base CTA APS;
- b. dai Delegati dell'Assemblea dei Soci delle Strutture di Base CTA APS e dai Delegati dei Soci che aderiscono direttamente all'Associazione Provinciale, eletti proporzionalmente in base al numero degli iscritti di ciascuna struttura di base o Associazione Provinciale;

➤ **con solo diritto di parola (e pertanto senza incidenza sul quorum costitutivo):**

- a. dai componenti il Consiglio Provinciale uscente, dai componenti gli Organi Regionali e Nazionali CTA APS residenti in Provincia;
- b. dai rappresentanti della Presidenza Provinciale ACLI aps e dei circoli ACLI aps della Provincia nei quali operi una Struttura CTA APS.

I delegati ai congressi provinciali possono trasferire i loro poteri a un delegato della stessa struttura affiliata.

7.2 Il Congresso Provinciale è convocato dalla Presidenza Provinciale:

- a. in via ordinaria alla scadenza del mandato;
- b. in via straordinaria qualora lo richiedano un terzo dei componenti la Presidenza Provinciale, con diritto di voto, o il Consiglio Nazionale CTA APS.

Il Congresso Provinciale:

1. esamina l'attività svolta;
2. fissa gli orientamenti generali per l'attività da svolgere sul territorio provinciale, sulla base degli indirizzi degli Organi Regionali e Nazionali;
3. elegge:
 - da 7 a 15 componenti del Consiglio Provinciale;
 - i Delegati al Congresso Regionale e Nazionale, in base al Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale CTA APS;
 - i componenti l'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei Conti.

4. delibera sulle modifiche dello Statuto, salvo si tratti di modifiche sopravvenute imposte dalla Normativa, nel qual caso provvede l'Organo di Amministrazione, fatta salva la ratifica del Congresso Nazionale CTA APS.

5. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, previo parere vincolante del Consiglio Nazionale CTA APS.

7.3 Viene espressamente convenuto che, per le modifiche statutarie, le deliberazioni del Congresso Provinciale siano prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei Delegati.

7.4 In caso di adeguamenti, dovuti a modifiche di legge, dello statuto nazionale o dei regolamenti, le competenze in materia di modifiche ed adeguamenti statutari sono demandati al Consiglio Provinciale.

7.5 Le deliberazioni del Congresso Provinciale e del Consiglio Provinciale di cui all'articolo seguente, sono riassunte in verbali redatti da un componente del rispettivo Organo, appositamente nominato.

Il verbale deve essere sottoscritto dal soggetto che presiede la riunione e annotato nei libri di cui all'art. 13 bis.

7.6 Fermo quanto previsto dal presente Statuto, in relazione all'attività del Congresso Provinciale in generale, alla sua composizione, alla durata in carica dei suoi componenti, alle ipotesi di decadenza e/o sostituzione dei suoi componenti, alle sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, ai quorum costitutivi e deliberativi, al suo svolgimento ed alle modalità di voto delle riunioni, nonché alle modalità di comunicazione delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente, anche ai sensi del successivo art. 16, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamento dell'Associazione Nazionale, nonché, in via subordinata, agli eventuali Regolamenti interni.

Art. 8 – CONSIGLIO PROVINCIALE

8.1 Il Consiglio Provinciale è composto, con diritto di voto, dai membri eletti dal Congresso Provinciale.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Provinciale, con diritto di parola, i componenti l'Organo di Controllo e, nelle sessioni di lavoro relative all'esame ed approvazione del Bilancio, il Revisore Legale dei Conti, se nominato.

8.2 Il Consiglio Provinciale è convocato, dalla Presidenza Provinciale, almeno una volta l'anno. Per la sessione dei lavori di primo insediamento, ove non abbia provveduto il Congresso Provinciale, è convocato dal componente più anziano eletto dal Congresso Provinciale.

8.3 Sono attribuzioni del Consiglio Provinciale:

1. l'elezione della Presidenza Provinciale;
2. la convocazione della Presidenza Provinciale di primo insediamento;
3. l'approvazione del progetto di Bilancio o del Rendiconto per cassa presentati dalla Presidenza Provinciale e degli eventuali allegati;
4. l'approvazione dei dati sul tesseramento annuale;
5. la ratifica dei Regolamenti interni.

- 8.4 Fermo restando quanto previsto dal presente Statuto, in relazione all'attività del Consiglio Provinciale in generale, alla sua composizione, alla durata in carica dei suoi componenti, alle ipotesi di decadenza e/o sostituzione dei suoi componenti, alle sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, ai quorum costitutivi e deliberativi, al suo svolgimento ed alle modalità di voto delle riunioni, nonché alle modalità di comunicazione delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente, anche ai sensi del successivo art. 16, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamento dell'Associazione Nazionale, nonché, in via subordinata, agli eventuali Regolamenti interni.

Art. 9 – PRESIDENZA PROVINCIALE

- 9.1 La Presidenza Provinciale è l'organo esecutivo ed amministrativo dell'Associazione ed è composta dai componenti eletti dal Consiglio Provinciale CTA APS e dal Presidente Provinciale delle Acli aps o suo delegato.
- 9.2 La Presidenza Provinciale dirige le attività del CTA APS nell'ambito della Provincia ed opera in base agli indirizzi del Congresso e del Consiglio Provinciale di cui è espressione, assolve ai compiti previsti dallo Statuto e dai regolamenti di attuazione e dalle deliberazioni del Consiglio Provinciale CTA e degli Organi nazionali e regionali.
- 9.3 La Presidenza:
- a) elegge, tra i componenti eletti dal Consiglio, il Presidente Provinciale e, su sua proposta, il Vicepresidente ed i Responsabili all'Organizzazione, dell'Amministrazione ed altri eventuali incarichi utili all'attuazione del programma;
 - b) dirige le attività del CTA APS nell'ambito della Provincia ed opera in base agli indirizzi del Congresso;
 - c) fissa le quote di affiliazione annuali;
 - d) verifica la corretta applicazione degli indirizzi programmatici e statutari delle Presidenze delle Strutture di Base;
 - e) cura i rapporti con le altre Associazioni di settore e con gli Organi Pubblici;
 - f) stipula e approva convenzioni con altri Organi;
 - g) propone, alla Presidenza Nazionale CTA APS, l'affiliazione delle Strutture di Base costituite in Provincia o presso una zona geografica limitrofa dove non è costituita una Struttura Provinciale;
 - h) ha facoltà di intervenire nei confronti delle Strutture di Base CTA APS, affiliate nella zona geografica di riferimento, che venissero meno alle indicazioni statutarie, revocando il riconoscimento e la relativa Affiliazione, sentita la Presidenza Nazionale;
 - i) svolge ogni ulteriore attività di amministrazione ordinaria e straordinaria della Struttura prevista nello Statuto e nei Regolamenti o che non sia espressamente attribuita dallo Statuto o dai Regolamenti ad altro Organo;
 - j) redige e presenta al Consiglio Provinciale il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
 - k) redigere e presenta al Consiglio provinciale il bilancio di esercizio o il rendiconto

per cassa per ogni anno sociale;

- l) individua ed attua le attività diverse da di cui all'art. 4 bis del presente Statuto.

9.4 Le riunioni della Presidenza sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

9.5 Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

9.6 Fermo quanto previsto dal presente Statuto, in relazione all'attività della Presidenza Provinciale in generale, alla sua composizione, alla durata in carica dei suoi componenti, alle ipotesi di decadenza e/o sostituzione dei suoi componenti, alle sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, ai quorum costitutivi e deliberativi, al suo svolgimento ed alle modalità di voto delle riunioni, nonché alle modalità di comunicazione delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente, anche ai sensi del successivo art. 16, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamento dell'Associazione Nazionale, nonché in via subordinata, agli eventuali Regolamenti interni.

Art. 10 – PRESIDENTE

10.1 Il Presidente ha la rappresentanza politica e legale dell'Associazione anche di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli, a tale titolo:

- a. firma gli atti formali e, congiuntamente al Responsabile dell'Amministrazione, quelli amministrativi con impegni di spesa;
- b. convoca e presiede la Presidenza;
- c. può delegare stabilmente o di volta in volta (in forma scritta) proprie competenze al Vicepresidente o ad altro componente della Presidenza per incarichi specifici.
- d. In caso di decadenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri, limitatamente all'ordinaria amministrazione, si trasferiscono temporaneamente al Vicepresidente. I dirigenti del CTA APS, a tutti i livelli, sono impegnati ad iscriversi anche alle Acli aps.

10.2 In relazione all'attività del Presidente in generale, alle modalità di elezione, alle attribuzioni ed ai relativi doveri, alle ipotesi di decadenza, sostituzione, impedimento e dimissioni del medesimo si rinvia espressamente, anche ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamento del CTA APS.

Art. 11 – ORGANO DI CONTROLLO

11.1 Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30, comma 2, d.lgs. n. 117/2017, il Consiglio Provinciale elegge un Organo di Controllo, anche in forma monocratica, dotato dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit.

11.2 L'Organo di Controllo svolge le funzioni previste ai commi 6, 7, 8 dell'art. 30, d.lgs. 117 cit., ivi inclusa la revisione legale dei conti, al ricorrere dei requisiti professionali dei suoi componenti e, ove il Consiglio Provinciale non abbia diversamente deliberato, attraverso l'elezione di un Organo distinto, ai sensi del successivo art. 11 bis.

- 11.3** L'Organo di controllo dura in carica quattro anni e scade alla data di approvazione del bilancio o rendiconto per cassa del quarto anno successivo o, se di durata inferiore, alla data di cessazione per qualunque causa del mandato del Consiglio Provinciale.

Art. 11 bis – REVISORE LEGALE DEI CONTI

Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017, il Consiglio Provinciale elegge un Revisore Legale dei Conti iscritto presso il relativo registro, fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 11, comma 2.

Il Revisore Legale dura in carica quattro anni e scade alla data di approvazione del bilancio o rendiconto per cassa del quarto anno successivo o, se di durata inferiore, alla data di cessazione per qualunque causa del mandato del Consiglio Provinciale.

Art. 12 - RISORSE ECONOMICHE

- 12.1** L'Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività, previste dal presente Statuto e dalla normativa vigente, da:

- a. quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Provinciale;
- b. dai contributi della Sede Nazionale CTA APS;
- c. eredità, donazioni e legati;
- d. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici o privati, Nazionali o Internazionali anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- e. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g. proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi agli associati e a terzi, in conformità alle finalità istituzionali, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale;
- h. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi nonché operazioni di fundraising e, in generale, attività di raccolta fondi, nelle modalità previste dalla normativa vigente
- j. entrate derivanti da Convenzioni;
- k. entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 ed altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione di Promozione Sociale.

- 12.2** L'Associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione relativa ai proventi conseguiti e alle spese sostenute e alle movimentazioni finanziarie e patrimoniali realizzate.

Art. 13 BILANCIO DI ESERCIZIO

- 13.1 L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
- 13.2 Il bilancio di esercizio, predisposto dalla Presidenza Provinciale, è formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale che indica i proventi e gli oneri dell'Associazione Provinciale e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nella Relazione di missione è documentato, a cura della Presidenza provinciale, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4 bis.
- 13.3 Se l'Associazione Provinciale ha ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a 220.000,00 euro, la Presidenza Provinciale può predisporre, in luogo del bilancio di cui al precedente art. 13.2, il rendiconto per cassa. In tal caso la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4 bis, dovrà essere annotata in calce a tale rendiconto.
- 13.4 Il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione del Consiglio Provinciale convocato per la sua approvazione e può essere consultato da ogni componente.
- 13.5 Il Consiglio Provinciale per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
- 13.6 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 13.7 Il bilancio o il rendiconto per cassa devono essere depositati presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, in osservanza dei termini di legge.
- 13.8 Al ricorrere dei requisiti dimensionali prescritti dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., la Presidenza Provinciale predispone il bilancio sociale secondo le modalità e le forme stabilite nella richiamata disposizione, lo sottopone all'approvazione del Consiglio Provinciale e provvede al suo deposito presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. e alla pubblicazione sul proprio sito internet o di quello della rete associativa nazionale.

Art. 13 bis – LIBRI SOCIALI

Per ognuno degli Organi dell'Associazione Provinciale, sono istituiti e aggiornati i Libri Sociali di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., ossia:

1. il libro dei soci;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Congresso Provinciale;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Provinciale;
4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza Provinciale;

5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017, se istituito;
6. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione Legale dei Conti di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017, ove istituito e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

I Libri Sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:

- a. per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di *privacy*;
- b. per i libri dal n. 2) al n. 6): i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

I delegati eletti o nominati, ai sensi dei precedenti articoli 5.2 e 7.1, a partecipare al più recente Congresso provinciale, hanno diritto, fino alla data di elezione o nomina dei nuovi delegati al Congresso successivo, di esaminare i Libri Sociali dell'Associazione Provinciale. L'esercizio del diritto da parte del delegato è condizionato alla sussistenza della qualità di socio CTA alle date, rispettivamente, della richiesta di esame e dell'esame stesso.

Il diritto di esaminare i Libri Sociali è esteso al Presidente della Struttura di Base affiliata al CTA APS successivamente alla data di svolgimento dell'ultimo Congresso Provinciale. In questo caso, l'esercizio del diritto è condizionato alla sussistenza dell'affiliazione alle date, rispettivamente, della richiesta di esame e dell'esame stesso.

Il diritto è esercitato dai legittimati sopra individuati previa richiesta scritta alla Presidenza Provinciale, che comunica le modalità operative all'interessato entro i successivi trenta giorni, sentito l'Organo di Controllo o di Revisione, se la richiesta riguarda i libri tenuti a loro cura.

Per il relativo esame, i libri sono messi a disposizione del solo istante, presso la sede legale della Struttura Provinciale, in presenza di un delegato della Presidenza. L'istante può estrarre copia, a sue spese, del libro dei verbali del Congresso Provinciale.

Art. 14 – SCIOGLIMENTO

- 14.1 Il Congresso Provinciale convocato in via straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto di voto.
- 14.2 In caso di scioglimento, il Congresso Provinciale nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale.
- 14.3 In caso di scioglimento, per qualsiasi titolo, dell'Associazione Provinciale, i beni patrimoniali si trasferiscono alla Sede Nazionale CTA APS, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- 14.4 Ove tale trasferimento non sia possibile, sempre in caso di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione ad altra Associazione di Promozione Sociale con finalità

analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 bis – TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE

Il Consiglio Provinciale può deliberare, previo parere vincolante del Consiglio Nazionale del CTA APS, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Per la deliberazione è necessario il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri Provinciali.

Art. 15 – DISPOSIZIONI VARIE

- 15.1** Il Presidente e i componenti della Presidenza uscente sono tenuti a dare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali alla nuova Presidenza entro venti giorni dal suo insediamento. Tali consegne devono risultare da apposito verbale, copia del quale deve essere trasmesso, entro dieci giorni, alla Presidenza Regionale (territorialmente competente) e Nazionale.
- 15.2** La Presidenza Nazionale può disporre verifiche in caso di motivate necessità ed urgenze sullo stato organizzativo ed associativo e sulla funzionalità degli Organi delle Associazioni Provinciali. Le risultanze delle suddette verifiche, dovranno essere comunicate alle strutture interessate per consentire le opportune controdeduzioni.
- 15.3** In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, della Presidenza Provinciale e del Presidente Provinciale, detti Organi restano comunque in carica fino alla nomina dei nuovi Organi, per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione e per eventuali attività propedeutiche e necessarie alla nomina dei nuovi Organi Sociali, salvo l'adozione di uno dei provvedimenti previsti dall'art. 6.2.
- 15.4** Gli Amministratori dell'Associazione Provinciale che assumano obbligazioni per conto dell'Associazione, ne rispondono personalmente e solidamente in base alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia, nei limiti delle deleghe loro conferite e non impegnano le altre strutture del CTA APS.
- 15.5** Le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario devono avere la firma congiunta del Responsabile Economico e del Presidente della Sede provinciale CTA APS. Gli impegni economici e gli atti amministrativi del CTA APS devono risultare da apposita delibera.
- 15.6** Di qualsiasi attività che comporti la disposizione di qualsiasi diritto su beni immobili eventualmente posseduti dall'Associazione, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo vendita, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, vincoli di qualsiasi genere, servitù e/o gravami, costituzione di diritti reali di garanzia, accensione di mutui o altre forme di finanziamento, etc., la Presidenza Provinciale informa preventivamente e obbligatoriamente la Presidenza Nazionale e la Presidenza Regionale di riferimento, ferme restando le specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale in materia.

- 15.7 La violazione anche di una delle disposizioni del presente articolo, fatta salva ogni opportuna azione a tutela dei diritti e degli interessi del CTA, conferisce al Consiglio Nazionale del CTA APS la facoltà di adottare i provvedimenti di cui all'art. 6.2.

Art. 16 - NORME FINALI

- 16.1 Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia in primo luogo alle disposizioni del Vigente Statuto e Regolamento Nazionale del CTA APS da considerare, a tutti gli effetti di legge, quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto, del Codice Civile, nonché alle vigenti specifiche disposizioni normative, anche di carattere regionale e comunale, e regolamentari in materia.
- 16.2 Le disposizioni del presente Statuto che si rivelino non compatibili con disciplinari di legge in essere o sopravvenuti, anche in ordine al riconoscimento (o al mancato riconoscimento) dello status di Associazione di Promozione Sociale o di rete, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., sono modificabili con delibera del Consiglio Provinciale.

